

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE
2014/2020 e 2007/2013**

Venezia 27 maggio 2016

INFORMATIVA

**15. Varie ed eventuali (Accreditamento degli organismi di
formazione e orientamento ex l.r. n. 19/2002)**

**Presentazione del nuovo dispositivo approvato con Dgr n.
2120/2015 che aggiorna il sistema di accreditamento regionale**

Con legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” è stato istituito l’elenco di Organismi di Formazione (di seguito OdF) accreditati, con l’obiettivo di stabilire standard minimi di qualità degli enti che intendano svolgere attività formative finanziate o approvate ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. In una logica sistemica l’accreditamento, basato sulla richiesta di determinati requisiti oggettivi in capo agli enti accreditati (requisiti strutturali, economici – finanziari, organizzativi e gestionali, di competenza delle risorse umane, di efficacia ed efficienza e di relazioni col territorio), è utilizzato quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, in risposta all’evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, al fine di garantire ai cittadini i diritti fondamentali all’apprendimento e al lavoro. In un’ottica d’innalzamento continuo della qualità dell’offerta formativa, la Giunta Regionale del Veneto ha previsto che tutti gli OdF che intendano erogare attività formative e/o orientative a finanziamento regionale e/o riconoscimento regionale ai sensi della L.R. n.10/90 debbano essere iscritti nell’Albo regionale degli Enti accreditati ai sensi della L.R. n.19/2002 e s.m.i.

Con DGR n. 2120/2015 è stato aggiornato il modello di accreditamento e la normativa regionale in materia di mantenimento dei requisiti di accreditamento, considerate le profonde trasformazioni che il sistema della formazione professionale aveva subito dal 2004 – data di approvazione del precedente modello - e specifiche esigenze emerse dai casi pratici.

Gli obiettivi del provvedimento n. 2120/2015 sono principalmente: a) l’aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento; b) la semplificazione delle procedure ed il loro coordinamento con il sistema di accreditamento ai Servizi al lavoro approvato con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.3)”.

Con riguardo all’aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento, finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli Odf gli allievi e gli operatori e tra gli Odf e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell’offerta formativa in un’ottica di miglioramento continuo del sistema, è stato integrato quanto previsto dai requisiti soggettivi e strutturali del modello:

non concedere o non confermare l’accreditamento in capo ad un ente che abbia in comune con un altro ente accreditato il rappresentante legale.

prevedere per gli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento il requisito del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Detta previsione consente un maggior controllo pubblico sugli organismi di formazione e l’allineamento con quanto già disposto dal sistema di accreditamento ai servizi al lavoro con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.3)”;

richiedere agli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento, l’adozione di un Modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231/2001 “Disciplina della

responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", fatte salve le esclusioni di legge. L'applicazione del Modello di cui al D.lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di garanzia e di trasparenza dell'operato degli Odf accreditati per migliorarne l'organizzazione e l'efficacia di funzionamento. Tale requisito sarà esteso anche dal modello di accreditamento dei Servizi al lavoro.

Inoltre, il provvedimento n. 2120/2015 ha inteso rispondere al bisogno di semplificazione delle normative e delle procedure al fine di rendere il modello di accreditamento maggiormente in linea con le direttive regionali in materia di semplificazione amministrativa di cui alla DGR n. 2/2012 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali. Ricognizione delle proposte pervenute e prime indicazioni operative". In tale ottica di semplificazione l'aggiornamento del modello di accreditamento ha previsto una riduzione dei requisiti, attraverso l'eliminazione o l'accorpamento degli stessi. E' stata, altresì, formalmente recepita la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 relativa all'approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale. Infine, al fine di evitare tale aggravio dei procedimenti ed al fine di una maggior economicità dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/90, nel caso di enti accreditati presso la Sezione Formazione ovvero presso la Sezione Lavoro, è stata adottata una procedura di condivisione reciproca delle risultanze della valutazione dei requisiti già acquisite da una delle due Sezioni, quando tali valutazioni abbiano ad oggetto i medesimi requisiti, enti e sedi, prevedendo le eventuali integrazioni di carattere documentale, laddove necessario in considerazione delle specificità di ciascun modello di accreditamento.